



•ALERT•

15 MARZO 2019

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: domani 16 marzo 2019 entrano in vigore le norme ad efficacia immediata

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"* (di qui, in breve, il "Codice della Crisi").

Accanto al regime generale di entrata in vigore generale del Codice della Crisi (previsto nell'art. art. 389 comma 1, in forza del quale il medesimo entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U. e, dunque, il prossimo 15 agosto 2020), ne è previsto un altro riservato soltanto ad alcune norme, che entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del Codice della Crisi (e, dunque, domani 16 marzo 2019).

IL QUADRO GENERALE DELLE NORME AD APPLICAZIONE ANTICIPATA

Si riporteranno qui di seguito, in forma estremamente schematica, le norme del Codice della Crisi per le quali è stata prevista l'entrata in vigore immediata:

- l'art. 350 che contempla alcune **modifiche** (essenzialmente come normativa di riferimento) con riguardo alla **disciplina dell'amministrazione straordinaria**;
- gli artt. 356 e 357 che **istituiscono l'albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure** e ne determinano il funzionamento;



- l'art. 359 che disciplina l'**area web riservata** in cui dovranno confluire le notificazioni riguardanti l'apertura del procedimento di regolazione della crisi;
- l'art. 363 concernente l'**obbligo, a carico di INPS e di INAIL, di emissione (su richiesta del debitore o del tribunale) della certificazione unica** attestante i debiti contributivi ed i premi assicurativi;
- l'art. 364 concernente l'**obbligo del rilascio di analogha certificazione unica, da parte dell'Agenzia delle Entrate**, ai medesimi legittimati, concernente la posizione del contribuente con riguardo ai debiti tributari, alle contestazioni in corso e ai debiti non soddisfatti benché non contestati;
- l'art. 366 che sostituisce l'art. 147 d.p.r. 11/2002, che contempla l'**obbligo, per il creditore che abbia colposamente provocato l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, poi revocata**, ovvero l'obbligo medesimo a carico del debitore, laddove con la propria condotta abbia dato causa alla dichiarazione che sia poi stata revocata **di farsi carico delle spese della procedura** e del compenso del curatore. La norma peraltro presenta anche carattere di ultrattività, in quanto nel 2° comma contempla la propria applicabilità (a decorrere ovviamente dalla data di sua entrata in vigore) anche alle revoche dei fallimenti pronunciati nella vigenza della legge del 1942;

- l'art. 375 che, sostituendo la rubrica dell'art. 2086 cod. civ. ed aggiungendo alla medesima norma un 2° comma, introduce la **generalizzazione dell'obbligo di istituzione di adeguati assetti organizzativi**, peraltro specificamente destinati a **rilevare la crisi** e la perdita della continuità aziendale;
- l'art. 377 che **introduce all'interno della disciplina dei diversi tipi societari** (con la sostituzione di alcuni commi degli artt. 2257, per la società semplice e, così per tutte le società di persone, 2380-*bis*, per la società per azioni amministrata con sistema tradizionale, 2409-*novies*, per la società per azioni amministrata col modello dualistico, 2475, per la società a responsabilità limitata, cod. civ.) **l'obbligo di improntare la gestione sociale ai principi sanciti dal nuovo art. 2086, 2° comma, per come introdotto dal precedente art. 375;**
- l'art. 378 che, modificando gli artt. 2476 e 2486 cod. civ., **reintroduce espressamente nell'ordinamento l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori di società a responsabilità limitata**, non contemplata dalla normativa introdotta con la riforma delle società di capitali del 2003, ma comunque ritenuta pacificamente ammissibile per giurisprudenza costante; introduce, peraltro, per la prima volta nell'ordinamento una norma specificamente destinata a regolare **le modalità di liquidazione del danno nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità degli organi sociali** per violazione degli obblighi conservativi di cui all'art. 2486 all'esito del verificarsi di un fatto idoneo a provocare l'apertura della liquidazione della società, con la sostanziale «istituzionalizzazione» del principio della liquidazione del danno secondo la differenza dei netti patrimoniali;
- l'art. 379 che, modificando in parte l'art. 2477 cod. civ., **istituisce l'obbligo anche per alcune società a responsabilità medio-piccole di nominare l'organo di controllo interno od il revisore e di modificare conseguentemente l'atto costitutivo e lo statuto sociale** (norma la cui applicazione, sotto il profilo dell'obbligo di adeguamento di atti costitutivi, è stata posticipata di nove mesi – termine non ulteriormente prorogabile – in ragione del significativo impatto sul un tipo societario maggiormente diffuso);
- gli artt. 385, 386, 387 e 388, che **modificano in parte la disciplina concernente il rilascio, l'efficacia e l'escussione delle fidejussioni** in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

CONTATTI

Salvatore Sanzo

salvatore.sanzo@lcalex.it

Angela Petrosillo

angela.petrosillo@lcalex.it

Diana Burroni

diana.burroni@lcalex.it

